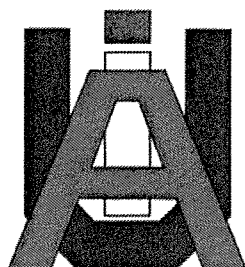


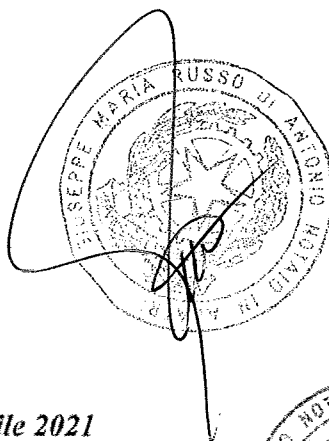
ALLEGATO A al n. 3620 di REP
_____ ed al n. 2557 di RACC.



UAI-Unione Artigiani Italiani e delle P.M.I
CONFEDERAZIONE SINDACALE NAZIONALE

STATUTO

22 Aprile 2021



- ✓ Atto Costitutivo del 27/10/1990 Rogito Notaio ANNAMARIA ORTOLAN - *Repertorio 20417*
- ✓ Modificato il 05/07/1992 Rogito Notaio ANNAMARIA ORTOLAN - *Repertorio 39999*
- ✓ Modificato il 23/10/2009 Rogito Notaio ANNAMARIA ORTOLAN - *Repertorio 219.753*
- ✓ Modificato il 22/12/2014 Rogito Notaio GIUSEPPE RONZA - *Repertorio 9080*
- ✓ Modificato il 28/02/2020 Rogito Notaio GIUSEPPE MARIA RUSSO - *Repertorio 2562*
- ✓ Ultima modifica approvata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 22 Aprile 2021

STATUTO

U.A.I. - UNIONE ARTIGIANI ITALIANI e delle P.M.I.

U.A.I. - UNIONE ARTIGIANI ITALIANI E DELLE P.M.I.

Confederazione Sindacale Nazionale

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

La U.A.I. è una Confederazione Sindacale, autonoma, apartitica e senza finalità di lucro, delle Imprese artigiane, delle medie e piccole imprese, delle imprese agricole, delle categorie professionali, delle categorie di pensionati.

Art. 2 – SEDE E DURATA

La U.A.I. ha sede legale, amministrativa ed organizzativa in Frosinone, Via Marco Tullio Cicerone n.168. La U.A.I. ha durata illimitata.

Art. 3 – PRINCIPI E VALORI

Riconoscendo e promuovendo i valori di libertà e democrazia, la U.A.I. intende conformare il proprio Statuto e la propria attività ai seguenti principi:

- la libertà di associazione quale espressione delle libertà fondamentali della persona e dei soggetti economici;
- il rispetto del sistema sociale ed economico espresso dal dettato della Carta Costituzionale a garanzia del pieno sviluppo della società e della realizzazione del diritto/dovere al lavoro;
- il riconoscimento e l'impegno per la tutela della legalità nonché della sicurezza nel mondo del lavoro;
- il rispetto per la democrazia sia interna che nell'ambito degli assetti costitutivi e ordinamentali dei propri aderenti;
- il rispetto del dovere di solidarietà.

Art. 4 – SCOPI ED ATTIVITA'

La U.A.I. si propone:

- a) di rappresentare unitariamente l'Artigianato, il Commercio e le medie e piccole imprese Italiane anche a carattere industriale ed agricolo e le varie categorie di professionisti e pensionati;
- b) di promuovere e migliorare le imprese associate attraverso l'istruzione e la formazione professionale degli apprendisti e di quanti operano nel settore artigiano, commerciale, agricolo, industriale ed erogare servizi anche al fine di tutelare la tradizione ed il prestigio dell'Artigianato e delle medie e piccole imprese italiane sia nell'ambito nazionale che internazionale oltre che in quello regionale e provinciale;
- c) di designare e nominare propri rappresentanti in Enti, Organismi, Commissioni e simili;

- d) di costituire organismi ed organizzare servizi per l'assistenza alle imprese associate, ai pensionati ed a tutti gli aderenti, nel settore legale, finanziario, fiscale, tributario ed assicurativo e, in particolare, di costituire Centri di Assistenza Fiscale e Contributiva in applicazione della normativa vigente;
- e) di costituire agenzie per il lavoro ai sensi della legge 276/2003 e s.m.i. predisponendo servizi per l'orientamento di base e specialistico, anche per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, il supporto della ricerca attiva del lavoro, il tutoraggio per l'avvio dell'impresa, l'avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, l'accompagnamento al lavoro, la promozione di esperienze lavorative, anche tramite lo strumento del tirocinio, la gestione di incentivi, la gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi vita-lavoro, la promozione di prestazioni di lavori socialmente utili.
- f) di stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro e contratti integrativi settoriali da valere per le imprese associate nonché attinenti all'Artigianato tradizionale ed artistico;
- g) di stipulare convenzioni ed accordi con enti pubblici e privati al fine di fornire agli Associati beni, servizi e risorse finanziarie a costi migliori o comunque competitivi rispetto a quelli del mercato;
- h) di svolgere, fermo restando la finalità non lucrativa, anche attività economiche e finanziarie al fine di reperire fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- i) di acquistare e/o rivendere beni immobili e mobili indispensabili alle proprie esigenze strutturali, organizzative ed operative, centrali e periferiche, nonché di stipulare contratti di locazione anche finanziaria per ottenere la disponibilità di beni mobili ed immobili e, ove necessario, di contrarre o accollarsi mutui coerentemente con la rappresentata finalità;
- j) di accettare donazioni, legati e comodati aventi ad oggetto beni mobili ed immobili;
- k) di svolgere ogni altro compito ad essa affidato direttamente dalla legge, dai regolamenti, da disposizioni ministeriali e governative;
- l) di cooperare con tutti gli Enti, le Federazioni e le Associazioni che hanno come scopo l'assistenza, la tutela e lo sviluppo delle imprese associate, anche tramite atto di affiliazione alla Confederazione;
- m) di erogare altresì servizi ed assistenza ai familiari degli Associati;
- n) di tutelare gli interessi generali di tutte le categorie rappresentate dinanzi alle Magistrature ordinarie e straordinarie, amministrative e tributarie, nonché di presentare progetti di legge, quesiti, interrogazioni alle Istituzioni ed alle Amministrazioni Centrali e periferiche dello Stato nonché alle Istituzioni della Unione Europea.

Art. 5 - SOCI

Sono classificate quattro distinte categorie di Soci:

- 1) Soci Fondatori:
è Socio Fondatore della U.A.I. chi ha costituito l'Associazione ed indicato nell'atto costitutivo.
- 2) Soci Ordinari:
è Socio Ordinario della U.A.I. il titolare delle imprese associate, il socio delle Società associate, i loro familiari coadiuvanti, nonché l'Artigiano e l'Imprenditore pensionato, il coltivatore diretto, l'imprenditore agricolo professionale, il colono, il pensionato, il mezzadro ed il professionista.
- 3) Soci Sostenitori:
è Socio Sostenitore della U.A.I. chi partecipa solo occasionalmente alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Associazione. Il Socio Sostenitore è tenuto al versamento di una quota associativa annuale/mensile minima, stabilita di anno in anno dalla Segreteria Nazionale e non è titolare del diritto di voto.
- 4) Soci Onorari:
potrà essere ammesso quale Socio Onorario della U.A.I., senza diritto di voto, chi, pur non esercitando attività d'impresa, abbia particolari requisiti di competenza in merito alle problematiche del mondo imprenditoriale ed artigiano e che comunque possa offrire un valido supporto alla realizzazione degli scopi sociali.
Il numero dei Soci Onorari non potrà mai superare un decimo dei Soci iscritti nella categoria dei soci ordinari.
Il Socio Onorario è esonerato dal versamento della quota associativa.

Art. 6 – RICHIESTA DI ADESIONE ED ACCETTAZIONE

La richiesta di adesione sarà manifestata con apposita domanda.
L'accettazione della domanda di adesione attribuisce la qualifica di Associato della U.A.I. e comporterà in favore dell'Associato ammesso il rilascio di apposita tessera associativa.
La procedura del tesseramento ed i requisiti soggettivi di ammissione sono disciplinati dal Regolamento di Esecuzione.

Art. 7 – DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Il riconoscimento della qualifica di Associato della U.A.I., oltre ad essere titolo dei doveri e diritti come meglio specificati nei successivi articoli e nel Regolamento di Esecuzione, assegna all'Associato aderente un impegno morale a concorrere alla realizzazione degli scopi della Confederazione mirando a migliorarne e preservarne l'alto prestigio etico e sociale.

Gli Associati sono obbligati a:

- accettare e rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento e del Codice Etico adottati e vigenti;
- concorrere alla realizzazione delle linee politico-sindacali espresse dal Congresso e garantire una partecipazione attiva alla vita ed allo sviluppo della Confederazione;
- eseguire e far eseguire le direttive Nazionali, Regionali, Provinciali, Zonali sia Confederali che delle Federazioni costituite;
- esporre il simbolo e la denominazione della U.A.I. aggiungendo Sede Regionale di ..., Sede Provinciale di ..., Sede Zonale di ..., Federazione di...;
- versare la quota associativa annua nonché i contributi specifici per le spese dei servizi

richiesti.

Gli Associati hanno diritto a:

- partecipare alla formazione della linea politica-sindacale della U.A.I. nonché alla determinazione delle direttive nazionali, sia con la partecipazione diretta e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee Confederali, Federali, Regionali, Provinciali e Zonali, sia attraverso la partecipazione su base elettiva agli Organi Statutari.
- concorrere alla realizzazione delle linee politico-sindacali espresse dal Congresso;
- fruire della assistenza e dei servizi offerti.

Art. 8 – RECESSO - ESCLUSIONE

La qualifica di Associato non ha carattere temporaneo.

La qualifica di Associato viene meno per recesso del socio manifestato per iscritto con atto succintamente motivato indirizzato al Dirigente Generale o per esclusione nei seguenti casi:

- inadempienza degli obblighi precedentemente elencati e di tutti quelli previsti dallo Statuto;
- mancato rispetto dei deliberati degli Organi Sociali;
- comportamento contrastante con gli interessi della U.A.I. o con le linee politico-sindacali espresse dal Congresso che comporti nocimento morale e materiale alla U.A.I., nonché comportamento che fomente dissidi e disordini fra gli Associati arrecando pregiudizio all'unità e compattezza dell'Associazione.

Il provvedimento di esclusione è adottato dalla Segreteria Nazionale con atto motivato e ratificato dal Dirigente Generale.

Il procedimento di esclusione è disciplinato dal Regolamento di Esecuzione.

Art. 9 – L'ORGANIZZAZIONE CONFEDERALE

La U.A.I. si articola nelle seguenti strutture organizzative:

- ✓ la CONFEDERAZIONE NAZIONALE
- ✓ le FEDERAZIONI NAZIONALI
- ✓ le SEDI TERRITORIALI (SEDI REGIONALI – PROVINCIALI – ZONALI)
- ✓ i DIPARTIMENTI

Art. 10 - LA CONFEDERAZIONE NAZIONALE

La Confederazione Nazionale, titolare esclusiva della denominazione U.A.I., rappresenta gli interessi degli Associati e ne sviluppa la sintesi individuando le attività funzionali alla loro realizzazione.

Per l'assolvimento delle proprie funzioni, che dovranno essere svolte nel rispetto dei principi e degli scopi statutari con carattere di assoluta trasparenza gestionale ed amministrativa in ogni sua componente strutturale, dovrà disporre di adeguate risorse di personale, organizzative e finanziarie.

La Confederazione svolge, nello specifico, le seguenti funzioni ed attività:

- rappresenta gli interessi generali degli Associati e dei relativi settori economici presso le Istituzioni, gli organismi nazionali, europei ed internazionali;
- promuove la formazione e l'elevazione culturale degli Associati e degli addetti ai settori rappresentati anche costituendo o partecipando ad appositi organismi. A tal fine organizza, anche indirettamente, forum, seminari, ricerche e studi e momenti di

confronto pubblico sui temi di generale interesse degli Associati;

- promuove lo sviluppo economico-sociale degli Associati sollecitandone le attività collaborative ed associative;
- presta assistenza ad ogni componente della organizzazione al fine di garantire l'esercizio, reciprocamente coerente, delle proprie funzioni;
- eroga l'assistenza tecnica, finanziaria, previdenziale, sociale e culturale ai settori delle imprese associate anche tramite la costituzione e/o partecipazione a Istituti, società, associazione ed enti;
- promuove strumenti di previdenza ed assistenza sanitaria integrativi anche tramite la costituzione e/o partecipazione organismi all'uopo istituiti;
- esercita ogni funzione ad essa demandata da leggi, regolamenti, disposizioni della Autorità amministrativa o da deliberati dei propri Organi, sempre in conformità al presente Statuto.

In ambito confederale:

- individua e predispone le linee guida delle attività e ne cura l'attuazione;
- verifica la permanenza in capo agli Associati dei requisiti associativi;
- verifica ed attua interventi migliorativi delle attività di formazione, assistenza e consulenza degli Associati;
- cura la ripartizione delle risorse patrimoniali tra le diverse strutture organizzative nel rispetto delle funzioni di ciascuna di esse e del principio di solidarietà proprio della struttura associativa;
- garantisce una adeguata rappresentanza della Confederazione presso l'Unione Europea;
- promuove i segni distintivi della Confederazione anche attraverso il rilascio della tessera associativa.

Art. 11 - FEDERAZIONI NAZIONALI

Fanno parte dell'organizzazione Confederale U.A.I. tutte le Federazioni di settore costituite nell'ambito della Confederazione U.A.I., ad esclusione di quelle aderenti e/o affiliate, disciplinate da un proprio statuto e dirette da propri organi elettivi.

La costituzione delle Federazioni Nazionali sarà deliberata dal Consiglio Nazionale, ricorrendo i presupposti individuati nel Regolamento di Esecuzione.

Le Federazioni Nazionali, ad esclusione di quelle aderenti e/o affiliate, partecipano per il tramite dei propri Presidenti Nazionali al Consiglio Nazionale U.A.I..

Art. 12 - SEDI TERRITORIALI (REGIONALI – PROVINCIALI E ZONALI)

Le Sedi Regionali, Provinciali e Zonali hanno, rispettivamente, autonomia giuridica, economica e finanziaria.

Tra le Sedi Territoriali non sussistono rapporti di subordinazione gerarchica riconoscendosi ad ognuna autonomo potere di rappresentanza nell'ambito territoriale di competenza.

Nel rispetto delle norme del presente Statuto, dalle stesse adottato come proprio, associano le imprese, gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti ed i pensionati, nonché le relative Associazioni, aventi sede, domicilio o unità produttive nel territorio di propria competenza.

Le Sedi Territoriali rappresentano la Confederazione nell'ambito del territorio di propria competenza.

Le Sedi Territoriali:

- rappresentano e tutelano gli interessi degli Associati nel proprio ambito territoriale curando i rapporti con le istituzioni territoriali, le amministrazioni, gli enti ed ogni

- diversa organizzazione avente natura politica, economica e sociale;
- realizzano ogni opportuna attività finalizzata alla promozione del pieno sviluppo socio-economico degli Associati;
- organizzano ed erogano servizi agli Associati anche per il tramite di società dalle stesse costituite;
- adottano una struttura organizzativa e di governo che garantisca il sistema democratico e partecipativo;
- garantiscono la realizzazione delle politiche e direttive confederali;
- stipulano contratti integrativi accordi sindacali su base territoriale;
- hanno piena ed esclusiva responsabilità delle proprie politiche finanziarie e di bilancio garantendo costante impegno per il perseguimento della correttezza e trasparenza della gestione economica e finanziaria sia propria che delle società controllate e/o partecipate;
- esercitano ogni funzione ed attività che ad esse sia conferita dalle leggi, regolamenti, disposizioni della Autorità amministrativa e dai deliberati degli organi confederali e propri assicurandone la conformità al presente Statuto.

Le Sedi Territoriali esercitano la propria attività mediante gli Organi associativi previsti nel presente Statuto.

Art. 13 - I DIPARTIMENTI

I Dipartimenti sono organi tecnici con funzioni consultive del Consiglio Nazionale e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, potranno occuparsi dei seguenti settori: legislativo e politico sindacale, legale, fiscale e tributario, finanziario, creditizio e assicurativo, stampa e propaganda, organizzazione dei rapporti con la struttura periferica.

I Dipartimenti sono diretti da responsabili nominati dal Dirigente Generale anche tra chi non abbia la qualifica di imprenditore purché dotato di capacità professionale nelle materie di competenza.

I responsabili del Dipartimento, di concerto con il Dirigente Generale, organizzano i Dipartimenti loro affidati.

Il Dirigente Generale, allorché se ne ravvisi la necessità, riunisce i responsabili dei Dipartimenti per coordinarli e verificare il lavoro svolto.

Art. 14 – ASSOCIAZIONI, ORGANISMI, FEDERAZIONI E ENTI ADERENTI E/O AFFILIATI

La Confederazione potrà affiliare, senza che esse acquistino lo status di Associato ed i relativi diritti di elettorato attivo e passivo, Associazioni, Organismi, Federazioni ed Enti che, condividendo i principi ed i valori ispiratori dello Statuto e del Codice Etico, impegnandosi a rispettarne i contenuti, intendano partecipare alle attività della Confederazione e fruire dei servizi erogati.

Le richieste di adesione e/o affiliazione saranno valutate dalla Segreteria Nazionale che delibererà sia in ordine alla durata che alla determinazione della quota partecipativa da corrispondere.

Venendo meno i presupposti per l'affiliazione, la Segreteria Nazionale, a suo insindacabile giudizio, ne delibererà la cessazione permanendo in capo all'affiliato l'obbligo contributivo per l'anno in corso e di pagamento per la eventuale morosità pregressa.

Art. 15 - LA CONFEDERAZIONE NAZIONALE

Sono organi amministrativi della DIREZIONE NAZIONALE:

- ✓ il CONGRESSO NAZIONALE
- ✓ il CONSIGLIO NAZIONALE
- ✓ la SEGRETERIA NAZIONALE
- ✓ il DIRIGENTE GENERALE

Art. 16 - IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è l'Assemblea dei delegati eletti nei singoli Congressi Regionali, Provinciali e Zonali ed è presieduto dal Presidente Nazionale o, in sua mancanza, dal Dirigente Generale o, in mancanza di quest'ultimo, dal vice Dirigente Generale.

Partecipano di diritto al Congresso Nazionale il Presidente Nazionale, il Dirigente Generale, i membri del Consiglio Nazionale.

Partecipano, a solo titolo consultivo e senza diritto di voto, i membri del Collegio Sindacale, i membri del Collegio dei Probiviri ed i Presidenti delle Federazioni/Enti aderenti di cui all'art. 14 del presente Statuto.

La convocazione del Congresso Nazionale è deliberata dal Consiglio Nazionale ed indetta dal Presidente Nazionale.

Il Congresso Nazionale si svolge, in via ordinaria, ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo nonché ogni 4 anni per la elezione delle cariche confederali.

Il Congresso Nazionale si svolge, in via straordinaria, ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Nazionale a maggioranza assoluta ovvero lo richieda un almeno un decimo degli Associati con richiesta motivata.

Il Dirigente Generale, con preavviso di almeno 15 giorni, comunica, in forma telematica o mezzi equipollenti, ai responsabili delle Sedi, la data, l'ora ed il luogo di convocazione del Congresso Nazionale.

Il Congresso Nazionale individua e determina le linee generali di politica sindacale della U.A.I.; esamina ed approva l'attività svolta nell'anno dagli organi dell'Associazione.

Le deliberazioni del Congresso Nazionale sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei delegati e degli organi ammessi a parteciparvi.

In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza semplice e qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il sede elettiva il Congresso Nazionale elegge:

- ✓ il PRESIDENTE NAZIONALE;
- ✓ il DIRIGENTE GENERALE;
- ✓ il CONSIGLIO NAZIONALE;

Il Congresso Nazionale seleziona e nomina i componenti del collegio sindacale e del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Regolamento di Esecuzione stabilirà la percentuale tra numero degli iscritti e numero dei

delegati eleggibili al Congresso Nazionale nonché il procedimento di elezione e gli atti amministrativi che ciascun responsabile dovrà porre in essere nell'ambito della propria competenza.

Il Congresso Nazionale, con la partecipazione di almeno tre quarti dei delegati e degli ammessi a parteciparvi, a maggioranza assoluta dei presenti, delibera le eventuali modifiche del presente Statuto e la adozione del Regolamento di Esecuzione, nonché delibera, con la maggioranza qualificata di quattro quinti dei delegati, lo scioglimento della U.A.I., la devoluzione del patrimonio e la nomina del Commissario Liquidatore.

Art. 17 - IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale viene eletto dal Congresso Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri e potrà essere scelto, anche al di fuori di coloro che appartengono alla categoria degli artigiani e degli imprenditori, tra persone che godono di consolidato prestigio per dirittura morale, per competenza in ordine alle problematiche degli Associati, per cariche che ricoprono o abbiano ricoperto nella vita pubblica, nonché per competenza ed esperienza in materie giuridiche, economiche, amministrative e sindacali.

Il Presidente Nazionale è il garante dell'unità della Confederazione, della realizzazione della linea politica sindacale espressa dal Congresso Nazionale nonché dell'attuazione degli scopi assunti dalla U.A.I.

Il Presidente Nazionale non è responsabile verso i terzi per nessuna obbligazione assunta dalla U.A.I.. Egli, tuttavia, ha il diritto di esprimere il proprio parere per tutti gli atti che impegnino la U.A.I. verso i terzi e che comportino l'assunzione di obblighi rilevanti.

Il Presidente Nazionale è il massimo organo politico; convoca e presiede il Consiglio Nazionale di concerto con il Dirigente Generale; adotta i provvedimenti politico-economici necessari per lo svolgimento delle attività sociali; indice, su deliberazione del Consiglio Nazionale, il Congresso Nazionale e lo presiede.

Il Presidente Nazionale dura in carica 4 anni e può essere rieletto.

In ipotesi di sue dimissioni il Dirigente Generale ne assume le funzioni con l'obbligo di procedere alla convocazione del Congresso Nazionale entro 3 mesi ed a tutti gli altri adempimenti necessari per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 18 - IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è composto da 12 membri eletti dal Congresso Nazionale, nonché dal Presidente Nazionale, dal Dirigente Generale e dai Presidenti delle Federazioni Nazionali. Vi partecipano, inoltre, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il Presidente ed i membri del Collegio Sindacale, il Presidente ed i membri del Collegio Nazionale dei Proibiviri ed i responsabili dei Dipartimenti, se richiesti della partecipazione.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Dirigente Generale o, se impedito, dal Vice Dirigente Generale, di concerto con il Presidente Nazionale, a mezzo pec o lettera raccomandata A/R contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, inviata almeno 15 giorni prima della stessa; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata telefonicamente o a mezzo pec almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio Nazionale si riunisce, di norma, ogni sei mesi, oppure, in via straordinaria, quando lo ritiene opportuno il Dirigente Generale unitamente al Presidente Nazionale o quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei suoi membri.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale o, in sua mancanza, dal Dirigente Generale o, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Dirigente Generale all'uopo delegato dal Dirigente Generale.

Il Consiglio Nazionale:

- concretizza la linea politico-sindacale stabilita dal Congresso Nazionale e garantisce il rispetto di tutti i deliberati congressuali; precisa, di volta in volta, la posizione della Confederazione in ordine alle problematiche che riguardano gli Associati;
- promuove lo studio e la soluzione delle problematiche degli Associati formulando indirizzi per i Dipartimenti tecnici; in particolare, delibera per la materia sindacale, fiscale, tributaria, assistenziale, assicurativa e giudiziaria;
- delibera per la tutela degli interessi generali delle categorie imprenditoriali innanzi alla Magistratura ordinaria e straordinaria, amministrativa e tributaria;
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo per la successiva approvazione da parte del Congresso Nazionale;
- predispone e delibera i regolamenti di interesse della confederazione, inclusa l'adozione del modello organizzativo, del codice etico e loro eventuali successive modifiche ed integrazioni.
- integra le vacanze che potrebbero verificarsi in seno alla Segreteria Nazionale;
- delibera la convocazione del Congresso Nazionale.

Art. 19 - LA SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale è composta dai Presidenti delle Federazioni Nazionali di cui all'art. 11. Vi partecipano di diritto il Presidente Nazionale ed il Dirigente Generale. Vi partecipano, infine, a solo titolo consultivo e senza diritto di voto, i Presidenti del Collegio Sindacale e quello Collegio Nazionale dei Probiviri, nonché i responsabili dei Dipartimenti se richiesti della partecipazione.

La Segreteria Nazionale è convocata dal Dirigente Generale, di concerto con il Presidente Nazionale, a mezzo pec o lettera raccomandata a.r. spedita almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente la data, l'ora, il luogo della seduta e l'oggetto dell'ordine del giorno. In caso di urgenza potrà essere convocata telegraficamente o pec con preavviso di almeno 2 giorni.

La Segreteria Nazionale, di norma, si riunisce in via ordinaria ogni mese ed in via straordinaria quando lo ritiene opportuno il Dirigente Generale o ne facciano richiesta almeno due terzi dei suoi membri. E' presieduta dal Presidente Nazionale o, in sua vece, dal Dirigente Generale.

Ogni membro della Segreteria Nazionale dispone di un voto, in caso di parità, sarà determinante il voto del Presidente o del suo sostituto.

Non sono ammesse deleghe di partecipazione e di voto.

La Segreteria Nazionale:

- gestisce la politica direttiva della U.A.I. coadiuvando il Presidente Nazionale ed il Dirigente Generale;
- assume le decisioni politico-sindacali e organizzative necessarie a tradurre in fase operativa i deliberati congressuali e del Consiglio Nazionale;
- suggerisce le impostazioni dei servizi svolti dai Dipartimenti;
- delibera sulle richieste di affiliazione di cui all'art. 14;
- delibera in materie di natura patrimoniale e finanziaria sia per atti di ordinaria che straordinaria amministrazione;
- designa e nomina i rappresentanti della U.A.I. presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organi similari;
- esprime il parere sulle proposte di nomina dei responsabili dei Dipartimenti;
- esprime il proprio parere sulle assunzioni di personale dipendente;
- vigila sulle operazioni di tesseramento ed ha il potere di rifiutare le richieste di adesione quando queste non siano conformi alle norme statutarie e di regolamento o alle leggi nazionali;
- nomina e revoca i Commissari delle sedi territoriali;
- nomina ed invia Ispettori nelle sedi territoriali;
- convoca, in via straordinaria, i Congressi Regionali;
- propone al Consiglio Nazionale la convocazione, in via straordinaria, del Congresso Nazionale;
- nei casi eccezionali e per motivi di indifferibile necessità, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, salvo ratifica dello stesso nella prima riunione utile.
- delibera l'ammontare della quota associativa e di affiliazione specificando le percentuali da devolvere alle Federazioni ed alle sedi territoriali.
- adotta il provvedimento di esclusione del socio.

Art. 20 - IL DIRIGENTE GENERALE

Il Dirigente Generale viene eletto dal Congresso Nazionale, a maggioranza assoluta dei delegati eletti e dei delegati di diritto. Potrà essere scelto anche tra persone che non svolgano le attività proprie degli Associati, purché abbia una approfondita conoscenza della organizzazione della U.A.I., una approfondita conoscenza ed una comprovata capacità professionale nelle materie e delle problematiche che riguardano gli Associati, nonché un'esperienza maturata nello svolgimento delle relative attività professionali.

Il Dirigente Generale è il massimo organo burocratico ed amministrativo della U.A.I.. Ha la rappresentanza legale della Confederazione ed il potere di firma sociale.

Il Dirigente Generale:

- attua le deliberazioni del Congresso Nazionale, del Consiglio Nazionale e della Segreteria Nazionale;
- assume i provvedimenti funzionali allo svolgimento delle attività della U.A.I.;
- è il promotore della linea politico-sindacale garantendo la partecipazione e la presenza della U.A.I. nel mondo esterno;
- vigila sull'operato delle strutture periferiche;
- invia Ispettori nelle strutture periferiche per accertare eventuali violazioni alle norme statutarie e alle norme del Regolamento di Esecuzione;
- propone alla Segreteria Nazionale i commissariamenti delle sedi territoriali;
- promuove l'azione disciplinare;
- sovrintende ai Dipartimenti vigilando sul loro buon andamento e provvedendo al loro buon funzionamento;
- nomina i responsabili dei Dipartimenti sentito il parere della Segreteria Nazionale;
- sentito il parere della Segreteria Nazionale, nomina i collaboratori e consulenti esterni;
- assume il personale necessario al funzionamento della Direzione Nazionale;
- amministra il patrimonio della U.A.I. di concerto con il Consiglio Nazionale;
- nell'esercizio del potere di legale rappresentante della U.A.I. ne sottoscrive tutti gli atti compresi aventi ad oggetto materia sindacale, contrattuale ed organizzativa;
- è tesoriere della U.A.I.;
- è autorizzato ad aprire e chiudere, a nome della U.A.I., conti correnti bancari e postali ed a compiere tutte le operazioni bancarie ed amministrative;
- firma gli ordinativi d'incasso e di pagamento;

- predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre alla Segreteria Nazionale, al Collegio Sindacale ed al Consiglio Nazionale per la definitiva approvazione;
- vigila sul patrimonio sociale della U.A.I..

Art. 21 – IL VICE-DIRIGENTI GENERALE

Il Vice-Dirigente Generale è nominato personalmente dal Dirigente Generale, quale persona di sua stretta fiducia, al quale può delegare parte dei suoi poteri, anche tra persone che non appartengono alle categorie degli Associati, purché abbiano un'approfondita conoscenza dell'organizzazione della U.A.I. ed una comprovata capacità professionale nelle materie che riguardano gli Associati. Il Dirigente Generale, inoltre, per singoli atti che investono il suo potere di rappresentanza, può delegare il Vice-Dirigente Generale con atto scritto che rivesta forma di procura speciale. Il vice Dirigente Generale collabora costantemente e continuamente con il Dirigente Generale nello svolgimento dei suoi compiti e nell'esercizio dei suoi poteri e lo sostituisce a tutti gli effetti nei casi di suo impedimento.

Art. 22 - IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di 5 membri di cui 3 effettivi e 2 supplenti nominati dal Congresso Nazionale.

I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti al Ruolo dei Revisori Contabili.

Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

Il Presidente presiede e convoca il Collegio Sindacale ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità con pec o lettera raccomandata A/R, da spedire almeno 15 giorni prima della data della seduta o, in casi d'urgenza, con avviso telegrafico da inviare almeno 5 giorni prima.

In ipotesi di impedimento del Presidente, il Collegio Sindacale è presieduto dal Vice-Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo della U.A.I.. Esso vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria; riferisce al Consiglio Nazionale con relazioni annuali sul bilancio consuntivo e sui rendiconti finanziari; esercita ogni potere affidatogli dalla legge.

Partecipa, se richiestone, al Congresso Nazionale, al Consiglio Nazionale ed alla Segreteria Nazionale.

Art. 23 - IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto di 5 membri nominati dal Congresso Nazionale.

I membri del Collegio potranno anche essere scelti tra persone che non appartengono alle categorie degli Associati, ma che siano di indiscussa probità e moralità e che abbiano competenza in materia giuridica.

Il Collegio provvederà, nella sua prima riunione, a nominare il Presidente, il Vice - Presidente ed il Cancelliere con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo di giurisdizione della U.A.I. ed alla sua competenza sono devolute le seguenti materie:

- provvedimenti disciplinari;
- conciliazioni di contrasti interni tra soci, tra soci ed organi della U.A.I..

Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide in unico grado e le decisioni assunte sono definitive. E' fatto obbligo a tutti gli Associati di rispettare le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Regolamento di Esecuzione detterà le regole del procedimento innanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Presidente del Collegio o, se impedito, il Vice-Presidente, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità e comunque allorquando vi sia un giudizio da emettere su di un ricorso ritualmente proposto, convoca il Collegio a mezzo pec o lettera raccomandata A/R spedita almeno 10 giorni prima della data della seduta e, in caso d'urgenza, a mezzo pec o telegramma con preavviso di 5 giorni.

Art. 24 – ORGANI DELLE SEDI REGIONALI

Sono organi della sede territoriale regionale:

- il Congresso Regionale;
- il Consiglio Regionale;
- il Dirigente Regionale;
- la Segreteria Regionale.

La sede territoriale regionale svolge unicamente attività politica di indirizzo, di sviluppo e coordinamento delle sedi Provinciali e Zonali, può avere autonomia giuridica, economica e finanziaria.

Art. 25 - IL CONGRESSO REGIONALE

Il Congresso Regionale è l'Assemblea dei delegati eletti nei singoli Congressi delle sedi territoriali (provinciali e zonali).

Vi partecipano di diritto il Presidente Regionale uscente, il Dirigente Regionale uscente, i membri del Consiglio Regionale uscenti.

Il Congresso Regionale si svolge, in via ordinaria, ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed ogni 4 anni per la elezione delle cariche elettive.

Il Congresso Regionale, deliberato dal Consiglio Regionale, è convocato, con preavviso di almeno 15 giorni, dal Presidente Regionale il quale comunica in forma telematica, o mezzi equipollenti, ai responsabili delle Sedi, la data, l'ora ed il luogo di convocazione.

In ipotesi di convocazione del Congresso Regionale in via straordinaria si applicano le norme sancite dal presente Statuto e le norme regolamentari che riguardano le procedure congressuali.

Il Congresso Regionale concorre ad individuare e determinare la linea generale di politica sindacale della U.A.I.; discute le problematiche di interesse per gli Associati e quelle inerenti la struttura organizzativa; esamina ed approva l'attività svolta nel quadriennio dal Consiglio Regionale.

Il Congresso Regionale elegge:

- il Presidente Regionale;
- il Dirigente Regionale;
- il Consiglio Regionale.

Art. 26 – IL PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale viene eletto dal Congresso Regionale a maggioranza assoluta dei suoi membri e potrà essere scelto anche tra persone che non svolgano le attività proprie degli Associati, purché abbia una approfondita conoscenza della organizzazione della U.A.I., una approfondita conoscenza ed una comprovata capacità professionale nelle materie e delle problematiche che riguardano gli Associati, nonché un'esperienza maturata nello svolgimento delle relative attività professionali.

Il Presidente Regionale non è responsabile verso i terzi per nessuna obbligazione assunta dagli organi del Consiglio Regionale, avendo, tuttavia, il diritto di esprimere il proprio parere per tutti gli atti che impegnano il Consiglio Regionale verso i terzi e che comportino l'assunzione di obblighi rilevanti.

Il Presidente Regionale convoca e presiede il Consiglio Regionale; di concerto con il Dirigente Regionale adotta i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle attività sociali; convoca, su deliberazione del Consiglio Regionale, il Congresso Regionale e lo presiede.

Il Presidente Regionale dura in carica 4 anni e può essere rieletto.

In ipotesi di sue dimissioni il Dirigente Regionale ne assume le funzioni con l'obbligo di procedere alla convocazione, entro 3 mesi, del Congresso Regionale e di svolgere tutti gli altri adempimenti necessari per la nomina del nuovo Presidente Regionale.

Art. 27 - IL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è composto dai membri eletti dal Congresso Regionale fino a un massimo di 10 componenti; vi partecipano di diritto il Presidente Regionale ed il Dirigente Regionale.

Vi partecipano, a titolo consultivo e senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Probiviri Regionali, ove ne sia richiesta la partecipazione.

Il Consiglio Regionale è convocato dal Dirigente Regionale, di concerto con il Presidente Regionale, a mezzo pec o lettera raccomandata A/R, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, inviata almeno 10 giorni prima della data

della riunione; in caso d'urgenza la convocazione potrà essere spedita a mezzo pec o telegramma almeno 5 giorni prima della data di riunione.

Il Consiglio Regionale si riunisce, di norma, ogni 4 mesi, oppure, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Dirigente Regionale unitamente al Presidente Regionale o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

E' presieduto dal Presidente Regionale o, in sua vece, dal Dirigente Regionale o, in mancanza di quest'ultimo, dal membro più anziano.

Il Consiglio Regionale:

- attua la linea politico-sindacale stabilita dal Congresso Nazionale e garantisce il rispetto di tutti i deliberati congressuali e degli organi nazionali;
- dibatte le problematiche degli Associati a livello regionale;
- elegge i membri della Segreteria Regionale;
- integra le vacanze che potranno verificarsi in seno alla Segreteria Regionale;
- delibera la convocazione del Congresso Regionale in via ordinaria;
- può adottare il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Congresso Regionale Ordinario.

Art. 28 - LA SEGRETERIA REGIONALE

La Segreteria Regionale è composta da un massimo di 5 membri eletti dal Consiglio Regionale. Vi partecipano di diritto il Presidente Regionale e il Dirigente Regionale.

La Segreteria Regionale è convocata dal Dirigente Regionale, di concerto con il Presidente Regionale, a mezzo pec o lettera raccomandata A/R spedita almeno 10 giorni prima della data di riunione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, ed il luogo della riunione; nei casi d'urgenza può essere convocata a mezzo pec o telegramma con preavviso di almeno 3 giorni.

La Segreteria Regionale, di norma, si riunisce ogni 3 mesi ed, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Dirigente Regionale o quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei suoi membri. E' presieduta dal Presidente Regionale ed, in sua vece, dal Dirigente Regionale.

Ogni membro dispone di un voto; in ipotesi di parità sarà determinante il voto del Presidente o del suo sostituto. Non sono ammesse deleghe.

La Segreteria Regionale:

- assume le decisioni politico-sindacali e organizzative atte a tradurre in fase operativa i deliberati congressuali e quelli degli organi nazionali;
- delibera in materie di carattere patrimoniale e finanziario sia per atti di ordinaria

amministrazione sia per quelli di straordinaria amministrazione riguardanti il Consiglio Regionale;

- vigila sulle operazioni di tesseramento nell'ambito della Regione ed ha il dovere di denunciare alla Segreteria Nazionale le eventuali irregolarità;
- propone alla Segreteria Nazionale le nomine dei rappresentanti della U.A.I. presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organismi simili aventi competenza regionale;
- nomina i rappresentanti della U.A.I. negli enti, istituzioni, commissioni a carattere regionale;
- esamina il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo adottato dal Consiglio Regionale.

Art. 29 - IL DIRIGENTE REGIONALE

Il Dirigente Regionale viene eletto dal Congresso Regionale a maggioranza assoluta dei delegati eletti e dei delegati di diritto.

Potrà essere scelto anche tra persone che non esercitano attività d'impresa purché abbia una approfondita conoscenza dei problemi dell'artigianato e una capacità professionale nelle materie di interesse degli Associati.

Il Dirigente Regionale è l'Organo amministrativo apicale della U.A.I. a livello regionale. Ha la rappresentanza legale del Consiglio Regionale U.A.I. ed ha la firma verso i terzi limitatamente agli atti che impegnano il Consiglio Regionale.

Il Dirigente Regionale:

- attua le deliberazioni del Congresso Regionale, del Consiglio Regionale e della Segreteria Regionale;
- assume i provvedimenti per lo svolgimento delle attività della U.A.I. nella regione;
- è il portavoce della linea politico-sindacale garantendo la presenza e la partecipazione della U.A.I. nella regione;
- intrattiene rapporti con i responsabili delle Sedi territoriali provinciali e zonali;
- sentito il parere della Segreteria Regionale, nomina collaboratori e consulenti esterni;
- assume il personale necessario al funzionamento della sede Regionale;
- amministra il patrimonio della sede Regionale di concerto con la Segreteria Regionale;
- nell'esercizio del suo potere di rappresentanza del Consiglio Regionale, firma tutti gli atti dallo stesso deliberati;
- è tesoriere della sede Regionale;
- è autorizzato ad aprire e chiudere conti correnti postali e bancari intestati alla sede

Regionale nonché ad eseguire le relative operazioni bancarie ed amministrative;

- firma gli ordinativi di incasso e di pagamento della sede Regionale;
- predispone annualmente il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre alla Segreteria Regionale ed al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione;
- vigila sul patrimonio regionale.

Art. 30 - LE SEDI PROVINCIALI

Sono Organi delle Sedi Provinciali:

- Il Congresso Provinciale;
- Il Consiglio Provinciale;
- Il Presidente Provinciale.

Inoltre è istituito presso ogni Sede Provinciale l'Ufficio Tesseramento. Le sedi Provinciali hanno autonomia giuridica, economica e finanziaria.

Art. 31 - IL CONGRESSO PROVINCIALE

Il Congresso della Sede Provinciale, presieduto dal Presidente Provinciale, costituisce l'organo assembleare degli Associati iscritti. Sono ammessi alla votazione tutte le persone maggiorenni regolarmente iscritte da almeno 90 giorni.

Tutti gli iscritti aventi diritto al voto sono liberamente eleggibili negli organi amministrativi.

A ciascun socio spetta un solo voto.

Il Congresso, presieduto dal Presidente Provinciale, è convocato dal Consiglio Direttivo della Sede Provinciale e si svolge in sede elettiva ogni 4 anni anteriormente al Congresso Regionale e ogni anno in via ordinaria.

Il Congresso in via straordinaria è convocato dal Presidente Provinciale e può essere riunito ogni qualvolta ne facciano richiesta un terzo dei soci iscritti per dibattere argomenti di politica sindacale ed organizzativa.

Tutte le convocazioni avverranno mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la bacheca della rispettiva Sede Provinciale o tramite pec o tramite posta elettronica almeno 15 giorni prima della data di convocazione.

Il Congresso Provinciale partecipa ad individuare e determinare la linea di politica sindacale della U.A.I.; disamina le problematiche degli Associati e quelle inerenti la struttura organizzativa; esamina ed approva l'attività svolta nel quadriennio dagli Organi della Sede Provinciale.

Il Congresso Provinciale elegge:

- i delegati al Congresso Regionale e Nazionale;

- Il Presidente Provinciale;
- I membri del Consiglio Direttivo.

Art. 32 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLE SEDI PROVINCIALI

Il Consiglio Direttivo della Sede Provinciale è composto da un minimo di 3 membri eletti dal Congresso Provinciale. Vi partecipa di diritto il Presidente Provinciale.

Il Consiglio Direttivo della Sede Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale a mezzo pec o lettera raccomandata A/R da inviare 10 giorni prima dalla data della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo pec o telegramma almeno 2 giorni prima dalla data della seduta.

Il Consiglio si riunisce di norma ogni 3 mesi oppure, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente Provinciale della Sede, oppure quando lo richiedano due terzi dei suoi membri.

E' presieduto dal Presidente Provinciale ed in caso di suo impedimento dal consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo:

- assume le decisioni politico-sindacali, organizzative atte a tradurre in fase operativa i deliberati congressuali nazionali, regionali e i deliberati degli organi della direzione nazionale, del consiglio regionale;
- dibatte le problematiche degli Associati di rilevanza locale;
- effettua il tesseramento annuale ed il rinnovo annuale degli Associati già iscritti;
- delibera in materia patrimoniale e finanziaria sia per atti di ordinaria amministrazione sia per quelli di straordinaria amministrazione riguardanti esclusivamente la sede;
- adotta il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuale.

Art. 33 – IL PRESIDENTE DELLA SEDE PROVINCIALE

Il Presidente Provinciale è eletto dal Congresso. Può essere scelto anche tra persone che non svolgano attività imprenditoriale, purché abbia una approfondita conoscenza delle problematiche degli Associati ed una capacità professionale nelle materie di interesse per gli stessi.

Il Presidente Provinciale ha la rappresentanza legale della Sede Provinciale ed ha potere di firma nei confronti dei terzi.

Il Presidente Provinciale:

- attua le deliberazioni del Congresso Provinciale, del Consiglio Direttivo nonché tutti i deliberati degli Organi Nazionali e Regionali;

- assume i provvedimenti per lo svolgimento dell'attività della U.A.I. nel territorio di competenza;
- è il portavoce della linea politico sindacale garantendo la presenza e la partecipazione della U.A.I. nel territorio;
- è il tesoriere della sede e ne amministra il patrimonio;
- predispone annualmente il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'adozione;
- assume il personale necessario al funzionamento della Sede Provinciale;
- invia annualmente all'Ufficio Tesseramento nazionale l'elenco dei nuovi iscritti e dei rinnovi di tessera.

Art. 34 – LE SEDI ZONALI

Le Sedi Zonali hanno autonomia giuridica, economica e finanziaria.

Sono Organi delle Sedi Zonali:

- il Congresso Zonale;
- il Consiglio direttivo Zonale;
- il Responsabile Zonale.

Art. 35 - IL CONGRESSO DELLE SEDI ZONALI

Il Congresso della Sede Zonale, presieduto dal Responsabile Zonale, costituisce l'organo assembleare degli Associati iscritti. Sono ammessi alla votazione tutte le persone maggiorenni regolarmente iscritte da almeno 90 giorni.

Tutti gli iscritti aventi diritto al voto sono liberamente eleggibili negli organi amministrativi.

A ciascun socio spetta un solo voto.

Il Congresso, presieduto dal Responsabile Zonale, è convocato dal Consiglio Direttivo della Sede Zonale e si svolge in sede elettiva ogni 4 anni anteriormente al Congresso Regionale ed ogni anno in via ordinaria.

Il Congresso in via straordinaria è convocato dal Responsabile Zonale e può essere riunito ogni qualvolta ne facciano richiesta un terzo dei soci iscritti per dibattere argomenti di politica sindacale ed organizzativa.

Tutte le convocazioni avverranno mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la bacheca della rispettiva Sede Zonale o tramite pec o tramite posta elettronica almeno 15 giorni prima della data di convocazione.

Il Congresso Zonale partecipa ad individuare e determinare la linea di politica sindacale della U.A.I.; disamina le problematiche degli Associati e quelle inerenti la

struttura organizzativa; esamina ed approva l'attività svolta nel quadriennio dagli Organi della Sede Zonale.

Il Congresso della Sede Zonale elegge:

- i delegati al Congresso Regionale e Nazionale;
- il Responsabile Zonale;
- i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 36 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLE SEDI ZONALI

Il Consiglio Direttivo della Sede Zonale è composto da 3 membri eletti dal Congresso. Vi partecipa di diritto il Responsabile Zonale.

Il Consiglio Direttivo della Sede Zonale è convocato dal Responsabile Zonale a mezzo pec o lettera raccomandata A/R da inviare 10 giorni prima dalla data della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo pec o telegramma almeno 2 giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio si riunisce di norma ogni mese oppure, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Responsabile Zonale della Sede, oppure quando lo richiedano due terzi dei suoi membri.

E' presieduto dal Responsabile Zonale e, in caso di suo impedimento, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo:

- assume le decisioni politico-sindacali, organizzative atte a tradurre in fase operativa i deliberati congressuali nazionali, regionali e i deliberati degli organi della direzione nazionale, del consiglio regionale;
- dibatte le problematiche degli Associati di rilevanza locale;
- effettua il tesseramento annuale ed il rinnovo annuale degli Associati già iscritti;
- delibera in materia patrimoniale e finanziaria sia per atti di ordinaria amministrazione sia per quelli di straordinaria amministrazione riguardanti esclusivamente la sede;
- adotta il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo.

Art. 37- IL RESPONSABILE ZONALE DELLE SEDI ZONALI

Il Responsabile Zonale è eletto direttamente dal Congresso. Può essere scelto anche tra persone che non svolgano attività imprenditoriale purché abbia una approfondita conoscenza delle problematiche degli Associati ed una capacità professionale nelle materie di interesse per gli stessi.

Il Responsabile Zonale ha la rappresentanza legale della Sede Zonale ed ha la firma verso i terzi degli atti che li impegnano.

Il Responsabile Zonale:

- attua le deliberazioni del Congresso, del Consiglio Direttivo nonché tutti i deliberati degli organi nazionali e regionali;
- assume i provvedimenti per lo svolgimento dell'attività della U.A.I. nel territorio di competenza;
- è il portavoce della linea politico sindacale garantendo la presenza e la partecipazione della U.A.I. nel territorio;
- è il tesoriere della sede e ne amministra il patrimonio;
- predispone annualmente il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'adozione;
- assume il personale necessario al funzionamento;
- invia annualmente all'Ufficio Tesseramento nazionale l'elenco dei nuovi iscritti e dei rinnovi di tessera.

Art. 38 – TRASPARENZA DEGLI ATTI – MODALITA' DI RIUNIONE

Tutte le deliberazioni assembleari, così come i bilanci, saranno, nei limiti imposti dalla legge, a disposizione degli Associati che ne facciano apposita richiesta scritta. Gli Organi collegiali della Confederazione, delle Federazioni e delle Sedi Territoriali potranno riunirsi anche in modalità telematica (videoconferenza) garantendo il rispetto dei necessari obblighi di assoluta riservatezza.

Art. 39 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo vengono acquisiti dalla U.A.I.; dai contributi versati dagli Associati aderenti; da tutte le contribuzioni, pubbliche e private, che a qualsiasi titolo venissero devolute alla U.A.I. nonché da eventuali eccedenze attive della gestione precedente.

Art. 40 – AVANZI DI GESTIONE

E' fatto esplicito divieto di distribuire, se non imposti dalla legge, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserve o capitale per tutta la durata della Confederazione.

Il divieto di distribuzione si applica anche ai bilanci degli organi regionali, provinciali, zonali.

Art. 41 – LO SCIoglimento

Lo scioglimento della U.A.I. sarà deliberato dal Congresso Nazionale con la maggioranza di cui all'art. 16, ultimo comma, del presente Statuto.

Il Congresso Nazionale nominerà il Liquidatore che provvederà a devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità nel rispetto della vigente normativa e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Analoga procedura deliberativa dello scioglimento dovrà applicarsi anche ai casi di scioglimento delle Sedi Territoriali.

Art. 42 - I REGOLAMENTI

I Regolamenti disciplineranno le procedure di tesseramento, le procedure congressuali, le procedure di gestione, le procedure delle indagini ispettive, le forme della verbalizzazione degli atti di tutti gli organi nazionali e periferici della U.A.I. e delle Federazioni nonché il modo della loro raccolta e archiviazione.

Art. 43 - VIGENZA

Il presente Statuto sarà efficace dalla data di approvazione.

Art. 44 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto suppliscono le norme del codice civile.



The image shows a handwritten signature in dark ink, which appears to read "Giuseppe Patti". To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp features a central emblem with a star and the letters "AUIA". The text around the perimeter of the stamp includes "GIUSEPPE MARIA RUSSO" at the top and "LEND NOTAIO IN ALA" at the bottom.